

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:

5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:

15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle allegate, relativi ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario '94, attengono a rate maturate al 31.12.1993 o anche a rate scadute in anni precedenti, per le quali non è stato possibile disporre la liquidazione o per inadempienza delle società beneficiarie in ordine soprattutto alla produzione della documentazione richiesta, o per sopraggiunte variazioni di denominazione sociale o di assetto societario, o per cessioni di rami d'azienda, ecc.

Conclusioni

Com'è noto, nella legge finanziaria per l'anno 1995 risulta iscritto uno stanziamento di lire 20 mld. sul Cap. 7406 relativo alle concessioni di mutui e/o di locazioni finanziarie alle imprese operanti nel settore dell'editoria.

Poichè su dette agevolazioni lo Stato paga il 50 per cento degli interessi, è di tutta evidenza che il concorso dello Stato debba avere durata pari a quella del finanziamento; pertanto, è indispensabile che lo stanziamento sia pluriennale (almeno 10 anni), così come è stato per tutte le leggi agevolative di uguale tipo che si sono succedute nel tempo.

LEGGE 6 MARZO 1987, N.65 E LEGGE 21 MARZO 1988, N.92

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

La legge prevede un intervento finanziario pubblico straordinario per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi sia destinati ai campionati mondiali di calcio 1990, sia invece utilizzati per i campionati delle diverse discipline sportive, sia solo alla promozione delle attività sportive.

Il sesto comma dell'art. 1 dispone la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541 (ora 7833 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il comma 1-bis dell'art.2, parzialmente modificato dall'art. 15, comma 7, della legge finanziaria n. 67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, trasferiti al 1990 dalla legge n. 541/88 tabella A, per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore:

- a) dei comuni per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle province per la realizzazione di strutture sportive polifunzionali.

Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544 (ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La legge 289/89 ha autorizzato un ulteriore limite di impegno di 86 miliardi a partire dal 1990.

Il comma 1-ter, invece, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n.50/83 per la realizzazione di strutture polifunzionali. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7544 (ora 7834 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri), aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n.67/88.

La legge 289/1989 ha autorizzato per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi per i suddetti mutui.

Il comma 2, infine, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543 (ora 7840 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n.1295/57.

Poiche' la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimita' di alcuni articoli della legge n. 65, si e' dovuto attendere l'approvazione della legge n.92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1 febbraio 1988, si e' comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap. 7544 ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si e' approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap.7541 ora 7833 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si e' costituito il Comitato di Coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva (successivamente soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo n.418/89).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il predetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione: 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 co.2 (cap. 7543 ora 7840 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalita' di cui all'art.1 comma 1 lettere b) e c) (cap. 7544 ora 7835 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap. 7542 ora 7834 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con D.M. 30 luglio 1988 si e' provveduto alla regolamentazione delle modalita' di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

Il decreto interministeriale Ministero Tesoro - Dipartimento Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 16.11.1993, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 3, della legge 12.7.1991 n. 202 e pubblicato nella G.U. N. 57 del 10.3.1994, ha consentito - pur con ampio ritardo - di dare attuazione al terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva a suo tempo approvato con D.M. 11.4.1991.

Circa lo stato di attuazione dei precedenti programmi di finanziamento si e' rivelata particolarmente opportuna la disposizione dell'art. 20 della legge 30.12.1991, n. 412, che ha consentito a questa Amministrazione di autorizzare, per gli impianti in corso di realizzazione, piccole varianti nei limiti del finanziamento gia' concesso, superando la precedente assoluta immutabilita' dei progetti che, per il passato, aveva determinato notevoli inconvenienti.

Numerosissime sono state infatti le richieste di autorizzazione di perizie di variante intese all'utilizzazione delle economie realizzate nel corso dei lavori.

In attuazione dell'art. 15 della legge 23.12.1992, n. 498, che ha consentito la riassegnazione dei finanziamenti concessi e non utilizzati nel corso di un triennio da destinare esclusivamente al completamento degli impianti sportivi gia' finanziati, e rimasti incompiuti, questa Amministrazione ha dovuto emanare il DPCM 23 settembre 1993 recante criteri di intervento, termini e modalita' per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi.

Con tale provvedimento, senza alcun aggravio di spesa, sono state riutilizzate risorse di fatto "congelate", destinandole al completamento di impianti sportivi riconosciuti meritevoli di finanziamento, con il conseguente recupero, a servizio della collettivita', dei costi gia' sostenuti.

L'articolo 1 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443, che ha prorogato al 31.12.1996 il termine per la definizione dei programmi di impiantistica sportiva relativi alla legge n. 289/89, consente di attivare l'ulteriore stanziamento di 20 miliardi concessi dalla legge 30.12.1991 n. 412 (Legge finanziaria 1991) all'Istituto per il credito sportivo, per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato sia ad Enti locali che a societa' sportive.

Finanziamenti F.I.O. (delibera CIPE del 19.12.1989)

I fondi stanziati ammontano a L. 55 miliardi di cui L. 24,822 milioni come

prima assegnazione che sono stati iscritti sul cap. 7551 (ora 7839 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) dello stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto assegnatario dei fondi stessi.

I rapporti tra il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il Consorzio Volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale (esecutore del progetto) sono stati regolamentati con la convenzione n. 7 di repertorio approvato con D.M. 16/5/90 registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 1990 reg. 6 foglio 206.

La consegna dei lavori e' avvenuta nei termini fissati dalla delibera CIPE (120 gg, dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla G.U.) L'effettivo inizio dei lavori e' peraltro avvenuto con forte ritardo,

L'ultimazione dei lavori, a norma della Convenzione avrebbe dovuto aver luogo entro i 270 giorni successivi, ma detto termine non e' stato rispettato in quanto i lavori per la realizzazione del progetto sono stati oggetto di "inibizione" con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 21.6.1991: detto decreto e' stato a sua volta annullato con successivo provvedimento datato 19/12/1991.

Nel 1993 e' stata disposta una integrazione di L: 2.953.723.000 a favore del suddetto capitolo.

Attualmente il cantiere e' fermo ne' e' prevedibile una ripresa dei lavori a breve termine a causa di intervenute vicende giudiziarie concretatesi, al momento, in decreto di sequestro degli stanziamenti iscritti a bilancio (Tribunale di Roma n.18084/93 R.G. - 9.12.1994).

Come noto, le leggi di riferimento in materia di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva (legge 6.3.1987 n. 65, 21.3.1988 n. 92 e 7.8.1989 n. 289) sono leggi speciali a finanziamento triennale per le quali, pertanto, le procedure concessorie sono ormai da tempo esaurite.

Dette leggi prevedono, per ciascun programma di intervento, la formulazione di un programma nazionale finalizzato al finanziamento di impianti di interesse sovraregionale e l'assegnazione a ciascuna Regione o Provincia autonoma di una quota di stanziamenti destinati al finanziamento di impianti di interesse regionale.

Dall'emanazione della legge n.65/1987 sono stati approvati di conseguenza, tre programmi di finanziamento rispettivamente con i DD.MM. 30.3.1988, 24.12.1988 e 11.4.1991 nonché, con separati decreti, altrettanti programmi regionali.

Complessivamente gli investimenti autorizzati con i 3 programmi di finanziamento di cui ai decreti sopra citati ammontano a 1,448 mld e quelli autorizzati per impianti di interesse regionale a 944 mld e 226 mln come emerge dall'allegato prospetto esplicativo.

Il finanziamento delle opere avviene attraverso il meccanismo del mutuo, da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o con l'Istituto per il Credito Sportivo. L'ammortamento è assistito dall'intervento pubblico la cui misura è variata nel tempo per effetto di intervenute innovazioni legislative, sostanzialmente finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed in particolare dell'indebitamento degli enti locali, che costituiscono la maggioranza dei beneficiari.

L'attuazione dei programmi approvati ha subito ritardi per una serie di cause ... riconducibili ai seguenti motivi:

- le intervenute innovazioni legislative in materia di finanza locale hanno prodotto negli anni dal 1991 al 1993 una notevole contrazione della capacità di indebitamento degli enti beneficiari ed il conseguente rinvio nella realizzazione dei progetti finanziati;
- l'instabilità delle amministrazioni locali ha avuto a sua volta, in molti casi, un effetto frenante nella concreta realizzazione dei progetti;
- lacune ed imperfezioni delle leggi di riferimento ed in particolare l'assenza di norme positive che imponessero un termine per l'avvio dei lavori e consentissero l'aggiornamento di progetti spesso divenuti inattuali hanno amplificato gli effetti negativi delle cause sopra ricordate.

Esclusa, pertanto, la formulazione di nuovi programmi di finanziamento, nel corso dei precedenti esercizi 1994 e 1995 si è utilizzato lo strumento, peraltro imperfetto, offerto dall'art. 15 della legge n. 498/1992 che consente, in particolari condizioni, la revoca dei finanziamenti non attivati e la successiva

riassegnazione a favore di altri soggetti. Tale operazione, che ha interessato i soli programmi di interesse sovraregionale, potrebbe essere attuata anche dalle Regioni per i programmi di rispettiva competenza previa emanazione della necessaria normativa regionale.

In tale contesto assume quindi particolare rilevanza l'acquisizione e l'aggiornamento di elementi informativi in ordine allo stato di avanzamento dei lavori ed alla situazione amministrativa dei mutui non ancora perfezionati o ai quali non abbia fatto seguito l'apertura dei cantieri o l'avvio dei lavori.

Oltre che prezioso strumento conoscitivo, tale banca dati consente infatti di valutare l'opportunità di procedere a nuove revocche dei finanziamenti non utilizzati ed alla successiva riallocazione delle risorse a favore di quei soggetti che siano in grado di procedere ad una sollecita utilizzazione, anche attraverso più idonee ed agili iniziative di carattere legislativo.

Negli allegati prospetti sono sinteticamente riassunti i dati informativi acquisiti in ordine allo stato di attuazione dei programmi sia nazionali che regionali, aggiornati al mese di luglio 1995. Tali prospetti evidenziano ritardi più consistenti nell'attuazione dei programmi regionali.

Problemi emergenti sono costituiti attualmente :

- a) dall'individuazione delle procedure attuative dell'art. 1, comma 3, della legge n.493/93, che consente la revoca ed il successivo riutilizzo dei finanziamenti concessi nell'ambito delle leggi di riferimento, laddove non siano ancora iniziati i lavori;
- b) dall'attuazione del D.L. 8.8.1996 n. 443, che ha prorogato al 31.12.1996 la possibilità di utilizzare un modesto stanziamento a suo tempo disposto dall'art. 27, comma 3, della legge 30.12.1991 n. 412 per la stessa finalità delle leggi sopra ricordate. Gli uffici hanno formulato al riguardo un'ipotesi propositiva tuttora in corso di valutazione. Va peraltro considerato che ben difficilmente la proposta potrà avere attuazione a causa della ristrettezza dei termini non conciliabile con i tempi tecnici delle eventuali procedure attuative;
- c) dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il finanziamento C.I.P.E. di cui sopra, disposto con deliberazione 19.12.1989 per la realizzazione di un

complesso sportivo polifunzionale a cura del Consorzio per la Valorizzazione Turistica del Litorale Tarantino Occidentale "Costa Verde Jonica". E' da ritenere che il progetto, — la cui realizzazione è attualmente sospesa, non potrà essere completato anche alla luce delle determinazioni assunte dal CIPE con deliberazione dell'8.8.1995.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PER IMPIANTI SPORTIVI**

PROGRAMMI NAZIONALI

D.M.	INVESTIMENTI AUTORIZZATI	
30/3/88	192,000	=
24/12/88	688,000	=
11/4/91	568,000	=
TOTALE	1,448,000	=

PROGRAMMI REGIONALI

REGIONI	1° PROG. CDDPP	1° PROG. ICS	2° PROG. CDDPP	2° PROG. ICS	3° PROG. CDDPP	TOTALI REGIONALI
ABRUZZO	10,115	2,174	9,934		9,310	31,533
BASILICATA	8,353	310	7,405		6,860	22,928
CALABRIA	16,569	3,502	20,513	1,899	20,976	63,459
CAMPANIA	24,485	4,017	31,387		29,566	89,455
EMILIA ROM.	11,519	9,126	18,313		17,625	56,583
FRIULI V.G.	4,981	4,480	8,516	590	7,905	26,472
LAZIO	13,729	5,650	26,846		25,169	71,394
LIGURIA	7,013	2,259	10,078		9,273	28,623
LOMBARDIA	17,669	5,011	34,927	5,076	37,398	100,081
MARCHE	5,397	1,898	9,614		8,975	25,884
MOLISE	5,793	2,696	5,387		5,032	18,908
PIEMONTE	11,741	11,571	24,951		23,211	71,474
PUGLIA	15,670	5,053	21,973	2,503	22,953	68,152
SARDEGNA	9,317	2,540	14,374		13,469	39,700
SICILIA	28,349	4,929	34,189		32,116	99,583
TOSCANA	11,842	4,024	15,445	2,161	16,409	49,881
UMBRIA	4,739	2,399	5,673		5,295	18,106
VENETO	11,790	4,122	21,184		20,810	57,906
VAL D'AOSTA	732		1,328	412	1,632	4,104
	219,803	75,761	322,037	12,641	313,984	944,226

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 01/07/95

N. LEGGE	D.M.	PROGRAM MA	COMPETE NZA
65/87	30/3/88	1	NAZIONALE
92/88	24/12/88	2	NAZIONALE
289/89	11/4/91	3	NAZIONALE
498/92	27/9/94	4	NAZIONALE

NOTE:

AMMORTAMENTO = Stipulato contratto di mutuo con l'Ente mutuante

ISTRUTTORIA = pratica in corso di perfezionamento

NEGATIVA = domande non presentate o pratiche viziate

** = le somme derivanti dalle revoche sono state utilizzate per il 4 programma

PROGRAM MA	(A) N. MUTUI AUTORIZ- ZATI	(B) N. MUTUI IN AMMOR- TAMENTO	(C) N. MUTUI IN ISTRUT- TORIA	(D) N. MUTUI NEGATIVI	(E) N. MUTUI REVOCATI		% TRA (B) E (A)	% TRA (C) E (A)	% TRA (D) E (A)	% TRA (E) E (A)
1	44	39			5		89	0	0	11
2	774	601	7	11	155	**	78	1	1	20
3	637	213	58	365	1		33	10	57	0
4	137	69	63	5			50	46	4	0
TOTALE	1592	922	128	381	161		58	8	24	10

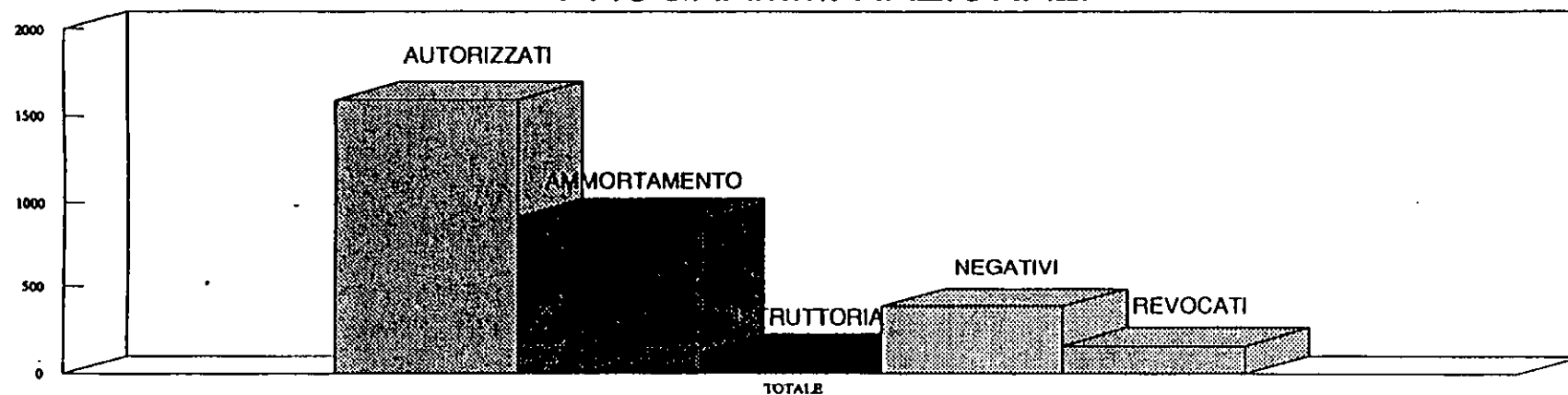
AUTORIZZATI AMMORTAMENTO ISTRUTTORIA NEGATIVI REVOCATI

N. LEGGE	D.M.	PROGRAM MA	COMPETE NZA
65/87	30/3/88	1	REGIONALE
92/88	27/12/88	2	REGIONALE
289/89	10/01/90	3	REGIONALE

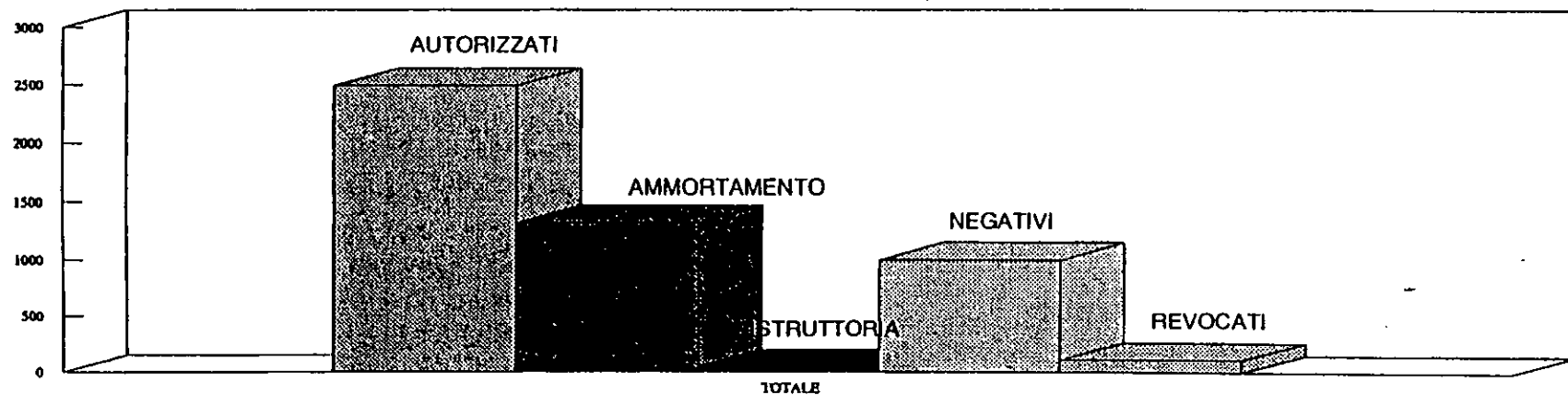
FINANZIAMENTI NON ANCORA UTILIZZATI CIRCA 26 MILIARDI

PROGRAM MA	(A) N. MUTUI AUTORIZ- ZATI	(B) N. MUTUI IN AMMOR- TAMENTO	(C) N. MUTUI IN ISTRUT- TORIA	(D) N. MUTUI NEGATIVI	(E) N. MUTUI REVOCATI		% TRA (B) E (A)	% TRA (C) E (A)	% TRA (D) E (A)	% TRA (E) E (A)
1	568	432	4	23	109		76			19
2	963	508	10	440	5		53	1	46	1
3	963	382	39	542			40	5	56	0
TOTALE	2494	1322	53	1005	114		53	2	40	5

PROGRAMMI NAZIONALI



PROGRAMMI REGIONALI



(1) L'autorizzazione di spesa di L. 5 miliardi è stata elevata di 4.440.755 mila e parte del 1989 dalla finanziaria n. 67/88 ad 13.88 e di ulteriori 6 miliardi per gli anni dal 1990 al 1997 dalla legge n. 289/89 art. 2, L. n. 27 della legge n. 129/90; ha deciso la decurtazione dal 1992 di un ulteriore finanziamento di L. 20 miliardi

(2) La legge n. 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui ventenni con un limite d'impegno di 90 miliardi a partire dal 1985 e di ulteriori 105 miliardi a partire dal 1990 (dal 1989 secondo la L. n. 541/86 tabella A); il 1° stato rifinanziato dalla legge 289/89, art. 1 (spesa annua di 66 miliardi a decorrere dal 1990);

(a) di cui L. 1,05 per riacquiescenza servizio prestate

(b) di cui L. 3,54 " " "

(c) di cui L. 0,02 " " "

LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N.556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

La legge n.556/1988, recante una serie di misure urgenti e straordinarie per l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio, è così articolata:

- a) art. 1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;
- b) art.3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;
- c) art.4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;
- d) art.5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 e miglioramenti del sistema promozionale.

Detta legge, con l'art.1, ha disposto la spesa di 442 miliardi, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, così ripartiti: 100 miliardi nel 1988, 146 miliardi nel 1989 e 196 miliardi nel 1990.

Ai territori del Mezzogiorno è riservato almeno il 40% di tali somme.

Con D.M., pubblicato sulla G.U. n.10 del 13/1/1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica ha individuato le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

Il 70% dei fondi è erogato a favore delle Regioni e Province autonome, mentre il 30% è riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da un'apposita commissione

tecnica presieduta dal Ministro per il Turismo.

L'intervento a favore dei progetti approvati consiste in:

- a) contributi in c/capitale sino al 35% del costo dell'investimento;
- b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo non superiore al 35% del costo dell'investimento per 20 semestralità.

Per il finanziamento dei contributi in c/capitale è stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti: 100 miliardi per il 1988, 125 miliardi per il 1989 e 175 miliardi per il 1990.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi è stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite annuo di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988 il Ministro del Tesoro ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Su circa 2000 domande di finanziamento, sono stati approvati n.19 progetti a carattere nazionale e n.198 a carattere regionale.

Quanto ai primi, allo stato attuale, 9 progetti risultano ultimati e per altri 6 sono stati disposti i provvedimenti di revoca.

Quanto ai progetti a carattere regionale, sono stati trasferiti alle Regioni i fondi relativi ai progetti da attuare, ad eccezione della Valle d'Aosta, che non ha ancora trasmesso la documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Si è provveduto alla revoca sia di iniziative non andate a buon fine sia di progetti per i quali sono venute a mancare le condizioni necessarie per la concessione dei contributi.

A seguito di ciò è possibile individuare i progetti localizzati nelle Regioni secondo quanto indicato di seguito: Abruzzo 5, Basilicata 2, Calabria 6, Emilia Romagna 15, Friuli 4, Lazio 17, Liguria 8, Lombardia 7, Marche 11, Molise 4, Piemonte 10, Puglia 11, Sardegna 10, Sicilia 15, Toscana 17, Umbria 4, Valle d'Aosta 2, Veneto 19 e Campania 14.